

Allegato "A" del Rep. n.ro 5138 Racc. n.ro 2807-----

-----STATUTO-----

-----TITOLO 1 - DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPI - DURATA -----

Art. 1 - E' costituita una Società cooperativa a mutualità prevalente denominata "LA FENICE MULTISERVIZI - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B a R.L.";-----

Art. 2 - La società ha sede nel Comune di Carinaro (CE), all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese ai sensi dell'articolo 111-ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.-----

2.1 Il trasferimento di sede nell'ambito dello stesso Comune è deciso dai soci. La pubblicità di tale trasferimento è disciplinata dall'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile. La società potrà aprire depositi, sedi secondarie, agenzie, uffici di vendita e istituire filiali in tutto il territorio nazionale.-----

2.2 Il domicilio dei soci, nei rapporti con la società o tra di loro, è quello che risulta dal libro soci. La variazione del domicilio socio ha effetto dalla ricezione della relativa comunicazione con lettera raccomandata, anche a mano, alla Cooperativa.-----

2.3 La durata della Società è fissata sino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.-----

2.4 La Cooperativa sarà iscritta a cura dell'organo amministrativo nell'apposito albo previsto dall'art. 2512 del Codice Civile presso il quale deposita annualmente i propri bilanci.

Art. 3 - La Cooperativa non ha alcun fine di lucro, essendo retta dalla disciplina della mutualità e della previdenza di cui all'art. 26 del D.Lgs. 14 dicembre 1947 n. 1557 e successive modificazioni e si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento di persone svantaggiate di cui alla lettera b) dell'art. 1 della legge 381/1991.-----

La Cooperativa potrà altresì provvedere all'inserimento di lavoratori svantaggiati così come definiti dal regolamento CE 2204/2002 della Commissione del 12/12/02 - Art.2 - Lett. F, commi I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X e XI.-----

La Cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della sua attività, delle prestazioni lavorative dei soci, rispettando il principio di parità di trattamento, le disposizioni per le cooperative a mutualità prevalente di diritto, ma potrà svolgere la sua attività anche con terzi. -----

Dovranno essere tassativamente rispettati i seguenti divieti e obblighi : -----

a) non potranno essere distribuiti dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivo

vamente versato; -----

b) non potranno essere remunerati gli strumenti finanziari eventualmente offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi di cui sopra;-----

c) le riserve non potranno essere distribuite fra i soci cooperatori;-----

d) l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, dovranno essere devoluti ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.-----

La Cooperativa si propone di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di attività produttive e formative di tipo commerciale, artigianale, industriale e nei servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone socialmente svantaggiate, portatrici di handicap, con particolare attenzione agli invalidi fisici, psichici e sensoriali ed anziani incollocabili.-----

La Cooperativa si prefigge lo scopo mutualistico di ottenere mediante l'autogestione dell'impresa collettiva che ne è l'oggetto continuità di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali offerte dal mercato. La Cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuità di occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali e professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. -----

Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo un ulteriore, ma non anche distinto rapporto mutualistico di lavoro. La Cooperativa non ha finalità speculative e intende far partecipare chiunque ne abbia i requisiti e sia interessato ai benefici della mutualità.-----

Per il perseguimento dello scopo mutualistico e nei limiti stabiliti dalla normativa, anche regolarmente vigente, la cooperativa, tenuto conto dei requisiti e degli interessi manifesti dei soci, si propone di esercitare:-----

- autotrasporti di merci per conto di terzi, distribuzione, presa e consegna, anche rapida, di pacchi, plichi e documenti in genere, servizio di recapito postale, spedizioni, per i quali la Cooperativa potrà utilizzare tutti i mezzi di trasporto terrestri, aerei e marittimi conosciuti;-----

- movimentazione delle merci, nessuna esclusa, logistica;-----

- movimentazione prodotti alimentari e non presso centri/piattaforme grande distribuzione;-----

- movimentazione stampa quotidiana e/o periodica e prodotti farmaceutici;-----

- gestione di merci per conto di terzi in propri ed altrui Magazzini;-----

- gestione depositi in tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea;-----
- servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;-----
- trasporto di persone;-----
- distribuzione, anche a domicilio, di bollette, cartelle, volantini, giornali, materiale pubblicitario ed altro;-----
- lettura contatori e utenze domestiche, censimento e rilevamento dati; -----
- archiviazione e catalogazione documenti;-----
- servizio di portierato, guardiania, sicurezza, sorveglianza e vigilanza;-----
- pulizie civili ed industriali, disinfezione, disinfestazione, igiene urbana e di riequilibrio ambientale nonché interventi all'attività ecologica, con specifico riferimento alla raccolta differenziata dei rifiuti, urbani e tecnologici, spazzamento stradale manuale e meccanico, lavaggi, irrorazioni e bonifiche, manutenzione e cura dei giardini;-----
- svolgere tutte le attività preliminari, sussidiarie, affini, integrative e complementari inerenti alle attività sopra elencate che si palesino opportune all'incremento occupazionale ed al miglioramento economico, sociale e morale dei soci.-----

La Cooperativa potrà inoltre:-----

- collaborare con il Servizio Sanitario Nazionale in occasione di stati di emergenza e/o per intervenire in ruoli di carenza di organici del personale ausiliario non professionalizzato;--
- fornire servizi di vigilanza ambientale; collaborare con enti ed organismi pubblici competenti per le operazioni di pronto intervento e di soccorso in caso di pubblica calamità ed emergenza; contribuire con degli organismi preposti alla sensibilizzazione ed informazione sulle normative ambientali, anche in ambito scolastico;-----
- effettuare servizi di prevenzione antincendio e antinquinamento;-----
- realizzare ricerca, selezione, formazione ed addestramento del personale da impiegare nei servizi per conto proprio e per conto di terzi e particolarmente del personale svantaggiato ed incollocabile al fine del suo inserimento nel mondo del lavoro.-----
- Facchinaggio in genere nessuno escluso, manovalanza, magazzinaggio, stoccaggio, allestimento, picking, carico, scarico, montaggio, smontaggio, sgombero, pulizia piazzali e depositi, trasloco, imballaggio ed assemblaggio anche sulle linee di produzione di merci e prodotti, compresi il noleggio di macchinari ed attrezzature per lo svolgimento dell'attività in questione e la gestione di terminal per containers;--
- Magazzinaggio, deposito e custodia delle merci c/terzi;----
- Autotrasporto di merci per conto di terzi, distribuzione, presa e consegna, anche rapida, di pacchi, plichi e documenti in genere, servizio di recapito postale, spedizioni, noleggio,

per il quale la Società potrà utilizzare tutti i mezzi di trasporto terrestri, aerei e marittimi conosciuti;-----

- Distribuzione, anche a domicilio, di bollette, cartelle, volantini, giornali, materiale pubblicitario ed altro;-----
- Trasporto di persone, anche attraverso apposite concessioni;
- Servizi di trasloco;-----
- Servizi postali e attività di corriere;-----
- Movimentazione prodotti alimentari e non presso centri/piattaforme grande distribuzione;-----
- Movimentazione stampa quotidiana e/o periodica, prodotti farmaceutici e qualsiasi altra merce, nessuna esclusa.-----
- Gestione di merci per conto di terzi in propri ed altrui magazzini;-----
- Attività logistica, servizi logistici relativi alle distribuzione delle merci;-----
- gestione depositi in tutto il territorio nazionale e dell'Unione Europea;-----
- Servizi alle merci e bagagli in porti, aeroporti, interporti e stazioni ferroviarie;-----
- Gestione minimercati, supermercati e ipermercati;-----
- lettura contatori e utenze domestiche, censimento e rilevamento dati;-----
- archiviazione e catalogazione documenti;-----
- servizi di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione per Enti pubblici e privati, di ambienti civili, industriali, ospedalieri ed alimentari, nonché di autostazioni, stazioni ferroviarie metropolitane, marittime e tranviarie, compreso tutto il materiale rotabile, tutti gli autobus, veicoli in genere, locomotive e vetture ferroviarie, traghetti e natanti in genere;-----
- Sanificazione di sistemi d'informazione e telematici; -----
- Defoliazione, demuscazione, ignifugazione e deumidificazione di tutti gli ambienti ed interventi in genere per la tutela la salvaguardia ambientale;-----
- Sterilizzazione di ambienti ospedalieri e di attrezzature sanitarie in genere;-----
- Gestione e conduzione di alloggi collettivi, alberghi, hotel, Residence, strutture ricreative e comunità in genere, bagni e docce, diurni e non, stabilimenti balneari, fluviali e/o lacustri nonché impianti e stabilimenti sciistici;-----
- Servizi di portierato e reception, lavanderia anche industriale, stireria, noleggio biancheria per alloggi collettivi, alberghi, hotel, residence, struttura ricreative e comunità in genere;-----
- Gestione e conduzione di impianti sportivi, di parcheggi e autorimesse anche attraverso apposite concessioni;-----
- Servizi di sorveglianza e vigilanza, armata e non;-----
- Pulizia e bonifica ambientale di spiagge, porzioni di mare, laghi, fiumi, canali naturali ed artificiali;-----
- Ristorazione collettiva, confezionamento e fornitura di

generi alimentari, gestione e conduzione di mense per alberghi, ospedali, cliniche, industrie, uffici ed in genere per la collettività', comprese la conduzione e la gestione di bar e ristoranti, aziendali e non, servizi di ticket restaurant, distribuzione vitto, pasti e/o bevande con centri di cottura all'uopo allestiti, servizio di catering e banquetting per qualsiasi tipo di evento e/o cerimonia di natura pubblica e privata;-----

- Gestione integrata del ciclo dei rifiuti di tutte le tipologie di categoria - raccolta, trasporto e smaltimento di tutte le tipologie di rifiuti, sia urbani che speciali, compresi quelli pericolosi e/o tossici - attività' di nettezza urbana ed igiene ambientale, spazzamento strade e bonifiche ambientali di qualsiasi genere, lavaggio, disinfezione e sanificazione di contenitori per rifiuti, nonché gestione e conduzione di qualsiasi impianto per la gestione dei rifiuti di cui ai punti precedenti, compresi discariche e/o impianti per il trattamento e/o il riutilizzo degli stessi;-----

- Lavori edili, stradali e di impiantistica in genere per conto di enti pubblici e privati, restauro e ripristino opere monumentali ed edifici di pregio storico ed architettonico, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria di immobili compresi gli stabilimenti industriali e gli opifici in genere;

- Realizzazione e manutenzione di impianti elettrici, tecnologici, idro sanitari, fognari, illuminazione, antincendio, riscaldamento e condizionamento, telefonici e di telecomunicazioni in genere, segnaletica stradale orizzontale e verticale;-----

- Servizio di distribuzione quotidiani» riviste, depliant, materiale pubblicitario e stampati in genere, nonché' attività' di affissione manifesti, di promozione e campagne pubblicitarie a favore di enti pubblici e privati;

- Manutenzione delle aree a verde, parchi pubblici e giardini, sfalcio erba, diserbo, potatura alberi e piante ornamentali, giardinaggio in genere, compresa la coltivazione in serre;-----

- Gestione e conduzione di impianti per lo stoccaggio, la manipolazione e la distribuzione di combustibili in genere, carburanti e lubrificanti, allo stato solido, liquido e gassoso nonché' l'attività* di gestione di stazioni di servizio lungo le strade ed autostrade nazionali e non;-----

- Organizzazione compresi l'allestimento e l'arredamento di appositi spazi per fiere, mostre, congressi, convegni, meeting, sfilate, servizio hostess. interpretariato e traduzione, servizi steno-dattilografici, nonché conduzione di locali per le attività' di divertimento quali parchi giochi tematici, sale da ballo, discoteche, sale giochi, sale biliardo e circhi;-----

-Assistenza domiciliare ed ambulatoriale socio-sanitaria anche di natura infermieristica e paramedica per comunità' pubbliche

e/o private all'uopo costituite e/o per singoli soggetti autosufficienti e non, trasporto ed assistenza infermi e malati;

- Rivendita autorizzata di biglietti e titoli di viaggio del t.p.l. terrestri, marittimo ed aereo, per conto di enti pubblici e privati nonché l'attività di gestione dei servizi inerenti la riscossione dei tributi e la rilevazione lettura contatori di acqua, gas, riscaldamento ed energia elettrica;
- Servizi di assistenza a terra di aeromobili e natanti compresi i servizi ai passeggeri, ai bagagli ed alle merci (cosiddetto handling);
- Gestione in global service di aree mercatali in genere;
- Gestione e conduzione di tutti i servizi cimiteriali;
- Gestione e conduzione di mattatoi; -----
- Gestione e conduzione di biblioteche, archivi e musei, aree archeologiche e monumentali, orti botanici, giardini zoologici, parchi e riserve naturali anche marine;-----
- gestione e conduzione porti e banchine, ormeggi ed assistenza ai diportisti, compreso il rimessaggio in loco e/o in appositi impianti delle imbarcazioni, nonché attività di recupero subacqueo;
- servizio dei passaggi a livello con barriera e senza barriera - lavori di manutenzione e riparazione con barriere manovrate automaticamente e non automaticamente di pl; lavori di impianti di visualizzazione vt, lavori di impianti di pai, pl senza barriere protetti lato ferrovia con appositi segnali e presenziamento.-----
- promozione indagini di mercato allo scopo di individuare le esigenze della clientela;-----
- svolgere in favore della clientela, ovvero società terze, funzioni di consulenza, verifica e controllo al corretto espletamento di contratti ed appalti, con particolare riferimento, in materia di responsabilità solidale, agli obblighi informativi di cui all'art. 4 del D.L. n. 124/2019 convertito con Legge n. 157/2019 e successive integrazioni o modificazioni, ovvero obblighi aggiuntivi richiesti dalle committenti, nonché verifica e controllo degli adempimenti relativi ad aspetti contrattualistici, giuslavoristici e Health & Safety -----
- Compiere tutte le altre attività preliminari, sussidiarie, affini, integrative o complementari a quelle sopra elencate che si palesino opportune al conseguimento dell'oggetto sociale.-----

La Cooperativa per le sue caratteristiche di cooperativa sociale ed integrata, così come previsto dalle leggi vigenti in materia, potrà usufruire dei benefici e delle misure disposte a favore della cooperazione sociale atte a compensare i costi sociali e la minore produttività causata dall'integrazione di persone disabili con ridotte capacità lavorative.-----

A tal fine la Cooperativa potrà stipulare convenzioni, convenzioni-tipo con le amministrazioni pubbliche che operano

nell'ambito regionale, richiedere contributi e finanziamenti, utilizzare le provviste disposte dalla Comunità Europea dallo Stato, da Enti regionali e locali, da organismi Pubblici o privati interessati alla promozione, al sostegno e allo sviluppo della cooperazione sociale.-----

Il tutto per l'Amministrazione delle Ferrovie dello Stato, Monopoli di Stato, Enti ed organi Militari, Amministrazioni Statali, Regioni, Province, Comuni, Enti Locali, Parastatali, enti di cui all'articolo 55 del Regolamento 12 febbraio 1911 numero 278, Strutture di Commissariato Governativo, Enti pubblici economici, Società di capitali a partecipazione pubblica e qualsiasi altro Ente sia pubblico che privato, aziende e società in genere, sia direttamente che assegnati da organismi consortili dei quali la Cooperativa faccia parte.---

Su delibera dell'Organo Amministrativo la Cooperativa potrà anche aderire ad associazioni sindacali, a consorzi, partecipare a società anche in qualità di socio costituente, aderire a contratti di rete, ad associazioni di volontariato sociale sia locali che nazionali.-----

La Cooperativa, ai sensi della legge 59/92, per agevolare il raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

La Cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutte le agevolazioni anche fiscali, tributarie e finanza aziendale previste dalle leggi vigenti e future comunitarie, nazionali, regionali, locali.-----

Art. 4 - La Cooperativa potrà compiere qualsiasi operazione inerente agli scopi sociali, opportuna o necessaria per il loro raggiungimento. -----

A tal fine potrà :-----

- 1) assumere interessenze e partecipazioni sotto qualsiasi forma, compreso le associazioni riconosciute e non, soprattutto ove gli organismi dirigenti representeranno conveniente e non in contrasto con il fine sociale preposto nello statuto;--
- 2) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai propri soci, agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore dei terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; -----
- 3) con apposito regolamento predisposto dal Consiglio ed approvato dall'assemblea dei soci in via ordinaria, potrà attuare quale forma di finanziamento per il conseguimento degli scopi sociali il prestito esclusivamente dai soci cooperatori ammessi da almeno tre mesi ed in regola con il versamento delle quote sociali e/o da strutture del mondo della cooperazione come a titolo di esempio di "Banca Etica". Il regolamento che dovrà prevedere perentoriamente l'esclusione della raccolta tra i non soci sarà predisposto secondo la normativa

vigente, nel rispetto dei limiti fissati dalla legge per poter usufruire delle agevolazioni fiscali e delle clausole mutualistiche inderogabili recepite nel presente statuto.-----

E' prevista - in pieno ossequio alla delibera del 3 marzo 1994 del Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, attuativa dell'articolo 11 del decreto legislativo 1^ settembre 1993 numero 385 - la possibilità di acquisire tra i soci, iscritti da almeno tre mesi nel libro soci, fondi con l'obbligo del rimborso.-----

I fondi non potranno eccedere il limite di cui alla richiamata delibera.-----

E' peraltro tassativamente vietata la raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma.-----

In via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la Cooperativa potrà effettuare tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari non finanziarie, immobiliari ed in particolare concedere fidejussioni, avalli, cauzioni e garanzie in genere, assumere contratti d'appalto, effettuare acquisti di materiali, macchinari, automezzi, stipulare contratti di comodato, compiere qualsiasi operazione, compreso il leasing ed il factoring, presso Istituti di credito di diritto privato e pubblico, contrarre mutui, richiedere sconti, anticipazioni, sovvenzioni ed in genere ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, con banche, con società e privati, concedendo tutte le opportune garanzie mobiliari ed immobiliari, reali o personali.-----

La Cooperativa potrà inoltre partecipare ad appalti pubblici e privati, direttamente o indirettamente anche in A.T.I., per lo svolgimento delle attività previste nel presente statuto, e potrà anche assumere partecipazioni in altre imprese, società e consorzi la cui attività sia analoga, affine o connessa con la propria, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale, il tutto nei limiti e nel rispetto della normativa vigente e futura.-----

La Cooperativa, ai sensi della legge 59/92, per agevolare il raggiungimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale potrà progettare e realizzare piani di ristrutturazione e potenziamento aziendale nonché programmi pluriennali finalizzati allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale costituendo al proposito gli opportuni fondi. -----

La Cooperativa potrà inoltre avvalersi di tutte le agevolazioni anche fiscali, tributarie e finanza aziendale previste dalle leggi vigenti e future comunitarie, nazionali, regionali e locali. -----

-----TITOLO II - SOCI-----

Art. 5 - Il numero dei soci è illimitato, e non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. -----

Possono essere soci operatori:-----

a) i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il di-

ciottesimo anno di età e che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale possono partecipare personalmente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio e sviluppo, anche svantaggiati così come definito dalla Legge 381/91 e dal regolamento CE 2804/2002, che prestano la loro attività ricevendo un compenso di qualsiasi natura ed entità;-----

b) soci volontari, che prestano la loro attività gratuitamente, esclusivamente per fini di solidarietà;-----

c) soci sovventori, come previsto dalla legge 31 gennaio 1992 n. 59 articoli 5 e 6 e nel rispetto della vigente normativa.-- Possono altresì essere soci, nei limiti stabiliti dalla legge, persone giuridiche pubbliche o private nei cui Statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle Cooperative sociali.-----

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base all'appartenenza a ciascuna delle categorie su indicate.- In deroga a quanto precede possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi in numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'impresa sociale.-- E' consentita, inoltre, l'ammissione di soci in categorie speciali denominata dei "soci cooperatori in prova" ai sensi dell'art 2527 C.C. terzo comma, nei limiti stabiliti dallo stesso articolo, di un terzo dei soci cooperatori, in ragione dell'interesse della loro formazione e/o del loro inserimento nella cooperativa. I soggetti che all'atto dell'ammissione abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero ad un successivo inserimento nella Cooperativa.-----

La durata della permanenza del socio in tale categoria speciale, viene fissata dall'organo amministrativo, al momento dell'assunzione, ma non potrà comunque superare i 5 anni di durata.-----

Decorso il termine di formazione fissato dall'Organo amministrativo, senza che si siano verificati fatti o condizioni che rendano inopportuna l'ammissione del socio speciale tra i cooperatori, questi acquisisce il diritto ad entrare in cooperativa con pienezza di diritti e doveri. -----

La deliberazione di ammissione stabilisce, per ogni socio in prova ed in relazione alle sue capacità e competenze, la durata del periodo di formazione, nonché i criteri e le modalità della formazione professionale; quest'ultima può essere disciplinata, in modo generale, da apposito regolamento approvato dall'organo amministrativo. Durante il periodo di prova, i soci in prova hanno il diritto di intervenire alle assemblee sociali, ma hanno diritto di voto unicamente nell'assemblea annuale che approva il bilancio. Agli stessi competono i diritti patrimoniali previsti per i soci cooperatori, in ragione di una quota pari al venti per cento di quanto a questi ultimi attribuito. Anche i ristorni possono essere erogati ai soci in prova in misura inferiore rispetto a

quella prevista per i soci ordinari, in relazione sia ai costi di formazione, sia al rendimento dei soci in prova nella cooperativa. I soci in prova non possono rappresentare altri soci in assemblea, e non possono essere eletti alla carica di amministratori in cooperativa; gli stessi possono esercitare i diritti di controllo di cui all'art. 2545-bis del codice civile. I soci in prova possono in ogni momento recedere dalla società con preavviso di almeno quindici giorni. Si applicano per il resto le disposizioni del presente statuto sul recesso dei soci cooperatori in quanto compatibili. I soci in prova possono anche essere esclusi dalla cooperativa per le cause previste dal presente statuto ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il periodo di formazione con deliberazione dell'organo amministrativo; si applicano, per il resto, le disposizioni del presente statuto sull'esclusione dei soci cooperatori, in quanto compatibili.-----

La Cooperativa potrà emettere strumenti finanziari senza diritti di amministrazione da offrire in sottoscrizione solo ad investitori qualificati di cui -all'art. 2526 C.C..-----

ART. 6 - Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta, con i seguenti dati ed elementi:-----

a) cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza, codice fiscale;-----

b) l'attività svolta in relazione ai requisiti prescritti e/o requisiti professionali posseduti;-----

c) il numero delle quote del valore di Euro 25,00 cadauna che si propone di sottoscrivere il cui complessivo ammontare, al valore nominale non dovrà superare il limite massimo fissato dall'art.2525 del cod. civ;-----

d) versamento del sovrapprezzo;-----

e) dichiarazione di essere a conoscenza delle norme di legge e di statuto che si impegna ad osservare, così come si impegna ad osservare le deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali.-----

Nel caso di persona giuridica, dovrà indicare i dati sociali ed il nominativo della persona delegata a rappresentarla nei rapporti con la Cooperativa, nonché allegare la delibera dell'organo competente che ha deciso l'adesione.-----

Qualora il richiedente l'ammissione a socio lavoratore sia un autotrasportatore proprietario di automezzo, nella domanda potrà dichiarare di conferire in uso alla cooperativa l'automezzo di cui è proprietario. La Società, previo contratto di comodato, porrà a proprio carico le spese per la conduzione e la manutenzione ordinaria conseguente all'utilizzo dello stesso.-----

L'organo amministrativo accertata l'esistenza dei requisiti di cui all'art. cinque e l'inesistenza delle cause di incompatibilità di delibera sulla domanda. La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci dopo

che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'articolo 7.-----
Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.-----

--La domanda potrà essere rinnovata. In tal caso l'ammissione potrà essere nuovamente deliberata. -----

In caso di reiezione della domanda di ammissione, l'Organo Amministrativo deve motivare il rifiuto di ammissione e annualmente riferire nella relazione al bilancio, ovvero nella nota integrativa qualora gli Amministratori, ovvero l'amministratore unico, intendano avvalersi ai sensi dell'art.2435 bis c.c. della facoltà di non redigere la relazione, i criteri usati nella deliberazione di ammissione di nuovi soci.-----

Il socio non ammesso può ricorrere all'assemblea dei soci entro 60 giorni dalla comunicazione di reiezione. L'Assemblea, se non appositamente convocata, delibera sulle domande non accolte in occasione della sua prossima successiva convocazione. La decisione dell'assemblea in seguito al ricorso è inappellabile.-----

Art. 7 - Il nuovo ammesso dovrà versare, oltre alle quote di cui all'art. 6 - lettera c - una tassa di ammissione, qualora deliberata e determinata dall'organo amministrativo, per ciascun esercizio sociale, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall'ultimo bilancio approvato.-----

Altresì il nuovo ammesso dovrà versare l'eventuale sovrapprezzo (di cui al successivo punto d), nella misura stabilita dall' assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio e su proposta degli amministratori e deve impegnarsi a partecipare conferendo il proprio lavoro all'attività dell'impresa sociale e secondo le necessità della stessa. La prestazione di lavoro integra la prestazione mutualistica cui i soci sono tenuti. -----

Di conseguenza i soci sono obbligati: -----

a) al versamento delle quote sottoscritte con le modalità e nei termini del successivo articolo 24;-----

b) all'osservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi sociali;-----

c) a prestare il proprio lavoro nell'impresa cooperativa secondo le esigenze in atto e secondo quanto previsto nel regolamento aziendale;-----

d) al versamento della tassa ammissione e dell'eventuale sovrapprezzo determinato dall'assemblea dei soci ai sensi del terzo comma dell'articolo 2528 Codice civile.-----

Art. 8 - E' vietato al socio esercitare in proprio imprese identiche o affini con quelli della Cooperativa (art. 2527 comma 2).-----

L'Organo Amministrativo, in considerazione delle caratteristiche della tipologia del rapporto di lavoro instaurato, potrà autorizzare il lavoratore, allo svolgimento di presta-

zioni lavorative a favore di terzi.-----

Nei rapporti mutualistici sarà rispettato tra i soci il principio di parità di trattamento.-----

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio quale "lavoratore associato", la disciplina della prestazione di lavoro dei soci stessi e la relativa retribuzione sono regolate dall'apposito regolamento aziendale, che non può essere deteriore rispetto alla legislazione del lavoro ed ai contratti collettivi di categoria quando applicabili.-----

Il regolamento definirà altresì i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario in presenza dei quali l'Assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.-----

Il regolamento di cui al comma precedente redatto dall'organo amministrativo è approvato dall'Assemblea ordinaria dei soci con le maggioranze di legge.-----

-----TITOLO III - RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE-----

Art. 9 - La qualità di socio si perde per recesso, decadenza, esclusione, per causa di morte o scioglimento della persona giuridica socia.-----

Art. 10 - I soci possono recedere dalla società nei casi previsti dalla legge, nonché ove abbiano perduto i requisiti per l'ammissione o in caso di trasferimento-----

Il recesso non può essere parziale.-----

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con lettera o con raccomandata anche a mano.-----

-Il diritto di recesso compete:-----

- ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, al trasferimento della sede all'estero, alla revoca dello stato di liquidazione, all'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal presente atto costitutivo, all'introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione delle partecipazioni;--
- ai soci che non hanno consentito al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci;-----
- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente atto.-----

Spetta all'organo amministrativo constatare se ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente Statuto, legittimino il recesso, entro sessanta giorni dalla dichiarazione di recesso.-----

Ove non sussistano i presupposti per il recesso, gli amministratori devono darne immediata comunicazione al socio che entro sessanta giorni dalla comunicazione può proporre opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio.-----

Il recesso, a tutti gli effetti, si perfeziona con la comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.----

I rapporti mutualistici del socio receduto con la società

proseguono ed in recesso ha effetto, a questi fini, con la chiusura dell'esercizio in corso, ove il recesso venga perfezionato e comunicato tre mesi prima della chiusura, ovvero dalla chiusura dell'esercizio successivo in caso contrario.---

Art. 11 - La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti e nei confronti dei soci in possesso dei requisiti di legge per aver diritto alla pensione di vecchiaia.-----

Quando ricorrano particolari esigenze interne della cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che abbiano raggiunto il limite di età pensionabile, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione del rapporto sociale.-----

Lo scioglimento del rapporto sociale per decadenza limitatamente al socio ha effetto dalla ricezione della comunicazione al socio e dall'annotazione nel libro dei soci.-----

Art. 12 - L'esclusione sarà deliberata dall'organo amministrativo nei confronti del socio: -----

a) non sia più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali e/o abbia perduto i requisiti per l'ammissione;-

b) che commetta gravi inadempienze delle obbligazioni derivanti dalla legge o dal contratto sociale, dai regolamenti, ove esistenti o dal rapporto mutualistico.-----

c) che senza giustificati motivi si rifiuti, benché formalmente richiesto, di partecipare ai lavori dell'impresa sociale o all'attuazione di piani di lavoro predisposti dal Consiglio di Amministrazione;-----

d) in qualunque modo danneggi o cerchi di danneggiare moralmente e materialmente la società e/o fomenti disordini e dissidi fra i soci;-----

e) svolga attività concorrente o in contrasto con gli interessi della cooperativa;-----

e) che senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle quote sociali sottoscritte e dei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la cooperativa, previa intimazione al pagamento da parte dell'organo amministrativo;-----

f) che venga a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 8;-----

g) nei casi previsti dagli articoli 2286 e 2288 primo comma del codice civile;-----

L'esclusione da socio determina automaticamente la cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 7 lettera c) , e dei rapporti mutualistici. Contro l'esclusione il socio può proporre opposizione al Tribunale competente per territorio entro 60 giorni dalla comunicazione.-----

Qualora l'atto costitutivo non preveda diversamente, lo scioglimento del rapporto sociale determina anche la risoluzione dei rapporti mutualistici.-----

L'esclusione diventa operante, limitatamente al socio, dal-

l'annotazione nel libro dei soci.-----

In caso di opposizione l'annotazione dovrà essere effettuata solo dopo l'esaurimento del procedimento di opposizione.-----

Art. 13 - Le deliberazioni prese in materia di decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari mediante raccomandata con ricevuta di ritorno o mediante raccomandata a mano con rispettiva ricevuta.-----

Tale forma di comunicazione si applica anche per le richieste di recesso presentate dai soci e per l'eventuale diniego da parte della Cooperativa.-----

Art. 14 - I soci receduti, decaduti, od esclusi, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale sociale da essi effettivamente versato a cui aggiungere il sovrapprezzo pagato in sede di acquisizione della qualità dei soci ove versato e non capitalizzato e decurtare le perdite imputabili al capitale, in proporzione alle quote possedute e, la cui liquidazione avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto sociale, limitatamente al socio, diventa operativo.-----

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla cooperativa fino alla concorrenza di ogni proprio eventuale credito liquido ed esigibile, si matura allo scadere dei centottanta giorni successivi alla approvazione del bilancio.-----

In ogni caso l'Organo Amministrativo potrà, quando a suo insindacabile giudizio vi sia motivo di garantire la società ed i soci, dilazionare il rimborso fino a cinque anni dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate con la corrispondenza dei relativi interessi legali.-----

Art. 15 - In caso di morte del socio il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo 14, allo scadere dei centottanta giorni successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.-----

Art. 16 - I soci receduti, decaduti od esclusi e gli eredi del socio defunto, dovranno richiedere in forma scritta il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei centottanta giorni indicati rispettivamente nei precedenti articoli 14 e 15. -----

Gli eredi del socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, idonea documentazione ed atto notorio, o dichiarazione sostitutiva comprovanti che essi sono gli aventi diritto alla riscossione e la nomina di un unico delegato alla riscossione medesima.-----

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto e quelle comunque non rimborsate, saranno devolute al fondo di riserva straordinaria. -----

Entro un anno dalla cessazione il socio risponde verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati.-----

Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la liquidazione della quota o per il rimborso delle azioni.-----

-----TITOLO IV - PATRIMONIO SOCIALE -----

Art. 17 - Il patrimonio della Società è costituito:-----

a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote il cui valore nominale di ciascuna non può essere inferiore ad Euro 25,00 né superiore ad euro 500,00. Nessun socio potrà possedere un numero di quote tali il cui complessivo valore superi i massimi stabiliti dalla legge;-----

b) dalla riserva ordinaria, formata dalle quote degli avanzi di gestione;-----

c) da eventuali riserve straordinarie formate dal sovrapprezzo e dalle quote non rimborsate ai soci receduti, decaduti od esclusi ed agli eredi dei soci cooperatori defunti, nonché da eventuali accantonamenti di utili;-----

d) dai fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e da ogni altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri o investimenti;-----

e) da qualunque liberalità che pervenisse alla cooperativa per essere impiegata al fine del raggiungimento degli scopi sociali;-----

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti del valore delle quote sottoscritte.-----

Le riserve non possono essere mai ripartite tra i soci.-----

Art. 18 - Il capitale sociale sottoscritto in denaro potrà essere versato in una o più soluzioni e più precisamente:-----

a) almeno il 25% all'atto della sottoscrizione;-----

b) il restante nei termini da stabilirsi dall'organo amministrativo e, in difetto, in quattro rate mensili.-----

Il Capitale sociale può essere costituito anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti. Per le modalità di conferimento si applicano le disposizioni in materia previste dal codice civile.-----

Art. 19 Le quote detenute dai soci non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo ai sensi dell'art. 2530 del c.c. e con le modalità previste nel medesimo articolo; alla fattispecie della trasferibilità delle quote si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 2530 C.C..

Art. 20 - I conferimenti dei soci sovventori sono rappresentati da azioni nominative trasferibili del valore di Euro 50,00 (cinquanta virgola Zero) ciascuna.-----

Essi costituiscono i fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.-----

Art. 21 - Le azioni dei soci sovventori possono essere tra-

sferite esclusivamente previo gradimento dell'Organo Amministrativo. -----

Il socio che intende trasferire le azioni deve comunicare all'Organo Amministrativo il nominativo del proposto acquirente.-----

L'Organo Amministrativo, in caso di mancato gradimento, ha l'onere di indicare un diverso acquirente entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione, in difetto il gradimento s'intende concesso.-----

Art. 22 - L'esercizio sociale va dal 1^ gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto dei profitti e delle perdite, previo esatto inventario, da compilarsi tutti con criteri di oculata prudenza ed applicando le norme legali nonché redigendo la relazione al bilancio nella quale dovranno essere specificamente indicati i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi mutualistici e statutari in conformità con il carattere cooperativo della società, nonché quant' altro richiesto dalla legge e dal presente statuto. -----

Nei casi espressamente previsti dalla legge (Art. 2435 bis c.c.), qualora l'Organo Amministrativo intenda avvalersi della facoltà di non redigere la relazione sulla gestione, i criteri di cui al precedente comma potranno essere esposti nella nota integrativa.-----

L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla distribuzione dei residui annuali al netto di tutte le spese costi pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, gli accantonamenti, e le somme eventualmente dovute ai soci per adeguare il trattamento economico.-----

Nel caso di residui passivi l'Assemblea delibera sulla copertura delle perdite.-----

Gli avanzi di gestione risultanti dal bilancio saranno così destinati:-----

- a) non meno del 30 % al fondo di riserva ordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto dello scioglimento, anche ai fini e per gli effetti di cui all'art. 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904;-----
- b) il tre per cento alla costituzione ed all'incremento del Fondo Mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.L.g.s. C.P.S. 14 dicembre 1947 numero 1577 cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento andrà effettuato al Ministero del Lavoro;-----
- c) nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai fini mutualistici all'erogazione di un dividendo ai soci cooperatori che non potrà superare, in ogni caso, l'interesse dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.

Nel tassativo rispetto di tale limite, il dividendo erogato ai soci sovventori e ai titolari di strumenti finanziari eventualmente in circolazione e posseduti dai soci cooperatori sarà del due per cento più elevato di quello erogato ai soci in base alle quote da questi ultimi detenute;-----

d)- nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ad aumento gratuito del capitale sociale sottoscritto e versato, nei limiti consentiti dalle leggi in materia per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali. In alternativa a quanto sopra, l'organo amministrativo potrà acquistare o rimborsare quote della società con le modalità previste dall'art. 2529 del cod. civile; -----

e) nella misura che verrà stabilita dall'Assemblea che approva il bilancio ad integrazione delle retribuzioni dei soci lavoratori nel tassativo rispetto della previsione del 3^a comma dell'articolo 11 del D.P.R. 29.9.1973 n. 601 e dell'articolo 7 del Regio Decreto 12 febbraio 1911, n. 278 (approvazione del regolamento relativo alla concessione di appalti a Società Cooperative di produzione e lavoro e alla costituzione dei consorzi di cooperative per appalti di lavori pubblici);-----

f) - nella misura che verrà stabilita all'assemblea che approva il bilancio alla costituzione o all'incremento di fondi di riserva straordinaria od al fondo per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale;-----

g) - nella misura che verrà stabilita dall'assemblea che approva il bilancio ai soci lavoratori a titolo di ristorno.----
L'Assemblea può sempre deliberare, in alternativa alla destinazione di cui alle lettere c) , d), e) f) e g) che la totalità degli utili, fatto salvo solo quanto indicato alla lettera b) , venga devoluta al fondo di riserva di cui alla lettera a) o a quello previsto dalla lettera f).-----

E' fatto divieto di distribuire le riserve fra i soci durante l'esistenza della società.-----

--Il criterio di imputazione delle somme che la cooperativa potrà attribuire ai soci a titolo di ristorni sarà determinato dalla media ponderata delle percentuali relative alle prestazioni ed agli apporti effettuati dai soci nella società, nonché alle acquisizioni effettuate dai soci nella società.---

Tali prestazioni, apporti o acquisizioni al momento delle transazioni con i soci sono contabilizzati come costi o ricavi provvisori. Alla chiusura dell'esercizio sociale, sulla scorta delle risultanze di bilancio, la società rileverà la percentuale dei ristorni da attribuire ai soci (positivi e negativi) sulla scorta della percentuale delle transazioni operate con i soci rispetto a quelle totali.-----

Accertati i ristorni la Società potrà deliberare in caso di ristorni positivi) in alternativa:-----

- 1) di distribuirli in denaro o in natura;-----
- 2) di distribuirli mediante aumento proporzionale delle quote

possedute;-----

3) di distribuirli mediante emissione di strumenti finanziari, la cui emissione collocazione e funzionamento dovrà essere conforme al dettato legislativo.-----

-----TITOLO V - ORGANI SOCIALI -----

Art. 23 - Sono organi della società : -----

a) l'Assemblea dei soci;-----

b) l'Organo Amministrativo;-----

c) il Collegio Sindacale, nei casi in cui la legge lo preveda obbligatorio oppure quando l'assemblea deliberi la sua nomina nonostante la non obbligatorietà.-----

-----L'ASSEMBLEA DEI SOCI -----

La convocazione dell'assemblea deve effettuarsi mediante avviso contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove ma sempre in Italia), la data della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata almeno 24 ore dopo la prima, da trasmettersi a mezzo raccomandata, anche a mano, ovvero da affiggersi nel locale della sede sociale almeno 10 giorni prima dell'adunanza. La convocazione può essere effettuata, sempre nei termini sopradetti, anche con altri mezzi (telefax, e-mail) sempre che sia provato che il socio ne abbia avuto ricezione.-----

In aggiunta a tale forma di pubblicità, la cooperativa può curare che l'avviso di convocazione venga effettuato mediante altri mezzi di comunicazione quali: pubblicazione sugli organi di stampa o altri periodici del movimento cooperativo o di altri organi di informazione diffusi nella zona in cui ha sede la cooperativa.-----

L'Organo Amministrativo, potrà, a sua discrezione, in aggiunta alle formalità pubblicitarie obbligatorie, usare qualunque altra forma di pubblicità diretta a meglio diffondere tra i soci l'avviso di convocazione dell'assemblea.-----

In mancanza dell'adempimento della suddetta formalità l'assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e presenti o consta che siano informati tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi.-----

Utilizzo nuove tecnologie. -----

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio-e/o video collegati alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:-----

A) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;-----

B) che sia consentito al Presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, il regolare svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;-----

C) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;-----

--D) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare ricevere o trasmettere documenti;-----

E) che siano indicati nell'avviso di convocazione - salvo si tratti di totalitaria - i luoghi audio e/o video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti possono affluire.-----

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze, da tenersi a cura di un soggetto presente in loco, che lo sottoscriverà.-----

Art. 24 : L'Assemblea:-----

- 1) approva il bilancio consuntivo;-----
- 2) procede alla nomina delle cariche sociali;-----
- 3) determina la misura degli emolumenti da corrispondere agli amministratori per la loro attività collegiale, e la retribuzione annuale dei Sindaci o i gettoni di presenza per il triennio;-----
- 4) approva o modifica i regolamenti previsti dal presente Statuto su proposta dell'organo amministrativo;-----
- 5) delibera sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci; -----
- 6) delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza o sottoposti al suo esame dell'Organo Amministrativo.-----

Il bilancio deve essere approvato dai soci con decisione da adottarsi entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero nel maggior termine di centottanta giorni quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto ai sensi di legge. In questo caso peraltro, l'organo amministrativo deve segnalare nella sua relazione sulla gestione (o nella nota integrativa nel caso di bilancio redatto in forma abbreviata) le ragioni della dilazione. -----

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte l'Organo Amministrativo lo ritiene necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio Sindacale, o almeno da un terzo dei soci.-----

In quest' ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro venti giorni dalla data della richiesta.-----

Art. 25 - L'Assemblea tanto ordinaria che straordinaria è valida in prima convocazione quando sono presenti o rappresentati tanti soci che rappresentino almeno la metà dei voti esprimibili ; in seconda convocazione qualunque sia il numero dei voti dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti

dei soci presenti e rappresentati alla adunanza.-----
Tuttavia anche in seconda convocazione è necessario il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più della metà del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della Società, per lo scioglimento della cooperativa e la nomina dei liquidatori, il trasferimento della sede sociale anche in altra località del territorio dello Stato.-----
Art. 26 - Hanno diritto al voto nelle assemblee i soci che risultino iscritti nel libro soci da almeno novanta giorni e che non siano in mora con i versamenti dovuti.-----
Ogni socio ha un solo voto, qualunque sia il numero di quote possedute. Il socio può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro socio, non Amministratore né sindaco, ma che abbia diritto al voto, mediante delega scritta : ogni socio delegato non può rappresentare più di cinque soci.-----
Non hanno diritto di voto i portatori di strumenti finanziari emessi dalla società se non nelle assemblee che deliberano sull'emissione di altri strumenti finanziari o sulla modifica dei diritti attribuiti agli strumenti in circolazione. Nei casi in cui non hanno diritto di voto, i portatori di strumenti finanziari formeranno una assemblea separata funzionante a norma dell'art. 2541 del Codice Civile.-----
Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e conservate fra gli atti sociali.-----
Ai soci persone giuridiche è attribuito un voto per ogni dieci quote possedute, con un massimo di cinque voti. In nessun altro caso potranno essere attribuiti voti plurimi.-----
Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.---
Le elezioni delle cariche sociali saranno fatte a maggioranza relativa, ma potranno avvenire anche per acclamazione.-----
Per quanto non previsto si applicano le regole di cui agli artt. 2538 e seguenti del Codice civile integrate da quelle per l'assemblea nelle società a responsabilità limitata.-----
Art. 27 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'Amministratore Unico o da un socio eletto dall'Assemblea stessa.-----
L'assemblea nomina un segretario e, quando occorreranno, due scrutatori. Il Segretario può essere un non socio. Le deliberazioni devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente dell'assemblea e dal segretario o dal Notaio quando previsto obbligatoriamente.-----
Il verbale delle assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.-----
-----L'ORGANO AMMINISTRATIVO-----
La società è amministrata, alternativamente, con decisione dell'assemblea in sede di nomina:-----
a) da un unico amministratore;-----
b) da un consiglio di amministrazione.-----

L'assemblea, prima di procedere all'elezione sceglierà l'organo di amministrazione:-----

- nel caso di consiglio di amministrazione, determinando il numero dei membri;-----
- nel caso di Amministratore Unico le modalità di esercizio del potere (nei limiti delle disposizioni vigenti).-----

L'amministratore unico o la maggioranza degli amministratori deve essere comunque sempre costituita da soci cooperatori. L'Organo Amministrativo resta in carica tre anni e i suoi componenti sono sempre rieleggibili.-----

L'Amministratore Unico potrà essere nominato anche a tempo indeterminato o fino a revoca con tutte le funzioni e i poteri del Consiglio. Spettano all'Amministratore Unico anche le funzioni del Presidente del Consiglio di Amministrazione, nonché la rappresentanza della società. -----

I componenti del Consiglio, ovvero l'Amministratore Unico sono esonerati dall'obbligo di prestare cauzione;-----

Nel caso in cui siano stabiliti compensi agli amministratori spetta all'Assemblea determinare gli emolumenti o i gettoni di presenza dovuti per la loro attività collegiale.-----

Gli Amministratori hanno diritto al rimborso delle spese sostenute per conto e nell'interesse della Cooperativa.-----

L'entità del rimborso sarà determinata dal Consiglio stesso.--

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale, ove esistente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della Società.-----

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente; può delegare, determinandole nella deliberazione, parte delle proprie attribuzioni ad uno o più degli Amministratori, oppure ad un Comitato Esecutivo.-----

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, nonché tutte le volte nelle quali sia fatta domanda da almeno due Consiglieri.-----

La convocazione è fatta a mezzo di lettera da spedirsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi urgenti, a mezzo di telegramma, fax in modo che i Consiglieri e i Sindaci effettivi, se esistenti, ne siano informati un giorno prima della riunione. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica.-----

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.--

A parità di voti prevale il voto del Presidente.-----

Alle sedute del Consiglio di Amministrazione, esclusivamente previa richiesta degli Amministratori, possono partecipare con funzioni puramente consultive il direttore, i membri del Comitato tecnico, i soci e i dipendenti della Cooperativa ai quali il Consiglio intenda chiedere spiegazioni e chiarimenti. Anche al Consiglio di Amministrazione si applicano le regole di cui all'art. 21 (utilizzo nuove tecnologie) con i seguenti

adattamenti:-----

- l'iniziativa può essere di uno qualsiasi degli amministratori;-----

- il testo deve essere inviato a tutti i consiglieri, ai sindaci ed al revisore se nominati;-----

- il destinatario delle risposte è il Presidente del Consiglio di Amministrazione.-----

L'Organo Amministrativo è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società.-----

Spetta, pertanto, a titolo esemplificativo all'Organo Amministrativo:-----

a) curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;---

b) redigere i bilanci consuntivi;-----

c) compilare tutti i regolamenti interni previsti dallo statuto;-----

d) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività; fra gli altri: vendere, acquistare, permutare beni e diritti mobiliari ed immobiliari, con le più ampie facoltà al riguardo ivi compresa quella di rinunciare alle ipoteche legali; compiere ogni e qualsiasi altra operazione, compreso il leasing ed il factoring, presso Istituti di credito e di diritto" pubblico e privato, aprire, utilizzare, estinguere libretti di deposito (con le modalità e nei limiti imposti dalle vigenti disposizioni), conti correnti bancari, emettere assegni anche allo scoperto entro i limiti dei fidi concessi dalla banche, e compiere qualsiasi operazione in banca compreso l'apertura di sovvenzioni, finanziamenti e mutui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie; cedere, accettare emettere, girare, avallare, scontare, quietanzare crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere; effettuare depositi cauzionali e ritirarli; compiere operazioni con il P.R.A. la Cassa Depositi e Prestiti, il Debito Pubblico e qualunque altro Ente, assumere interessenze e partecipazioni.-
e) concorrere a gare d'appalto, pubbliche o private, licitazioni e trattative private per opere e servizi inerenti l'attività sociale e stipulare i relativi contratti direttamente o indirettamente anche in A.T.I.;-----

f) deliberare e concedere avalli cambiari, fideiussioni ed---ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma ; ---

g) conferire procure, per singoli atti o categorie di atti, ferma la facoltà attribuita -al Presidente del Consiglio di Amministrazione di nominare uno o più direttori, e i membri del comitato Tecnico, anche tra i non soci, determinandone le funzioni e le retribuzioni;-----

h) assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;-----

i) deliberare circa l'ammissione, il recesso, la decadenza e l'esclusione dei soci con deliberazione motivata;-----

l) compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di

quelli che, per disposizioni della legge, o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea dei soci;-----

m) deliberare l'apertura di uffici amministrativi e/o stabilimenti operativi non aventi carattere di sede secondaria né di succursale; -----

n) deliberare l'adesione ad organismi consortili, associativi ed economici che propongono iniziative affini con gli scopi della Società Cooperativa; deliberare la facoltà per la Cooperativa di costituirsi nell'atto pubblico avente per oggetto la costituzione di consorzi che si propongono iniziative affini con gli scopi della Società Cooperativa.-----

Art. 28 - In caso di mancanza di uno o più amministratori il Consiglio provvede a sostituirli nei modi di legge per cooptazione.-----

Art. 29 - Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. -----

Il Presidente perciò è autorizzato a riscuotere, da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta la cooperativa di fronte ai terzi ed in giudizio. -----

Nei casi di urgenza, provvede con i poteri del Consiglio di Amministrazione, sottoponendo le sue decisioni all'approvazione del Consiglio di Amministrazione. -----

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la Società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa, ed in qualunque grado di giurisdizione.-----

Può altresì presentare ricorsi in materia di imposta, richiedere rimborsi da terzi, riscuoterli rilasciandone quietanza, impugnare accertamenti fiscali davanti alle commissioni di qualunque grado, discutere liquidazioni di imposte e tasse presso tutti gli uffici competenti con facoltà di accettare e firmare concordati, fare oblazioni per multe e contravvenzioni, ritirare dalle ferrovie, dalle poste, dalle dogane, e da qualsiasi azienda di trasporto merci, valori, mandati di rimborso, pacchi semplici ed assicurati, vaglia postali e telegrafici, riscuotendone l'importo.-----

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero l'amministratore unico può nominare, anche tra i non soci, uno o più direttori dei lavori e i membri del Comitato tecnico, determinandone le funzioni e le retribuzioni.-----

Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, può delegare i propri poteri, in parte al Vice Presidente od ad un altro membro del Consiglio, nonché, con speciale procura, ad impiegati della società, per singoli atti o categorie di atti. Non sono delegabili le materie previste dall'art. 2381 del Codice Civile nonché i poteri in materia di ammissione, recesso o esclusione dei soci o la decisione sui rapporti mutualistici con i soci.-----

In caso di assenza od impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice - Presidente, qualora sia stato nominato e, in mancanza o nell'assenza di questo, ad un consigliere designato dal Consiglio.-----

Art.30

SINDACO -----

1. La nomina del Sindaco, con decisione dei soci ai sensi dell'art. 16 del presente statuto, è facoltativa finché non ricorrano le condizioni di cui all'art. 2477 del codice civile.-----

2. Il Sindaco viene scelto tra gli iscritti nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.-----

3. I sindaci restano in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili. Possono essere revocati solo per giusta causa; la decisione di revoca deve essere approvata con decreto del tribunale, sentito l'interessato.-----

4. Il Sindaco ha i doveri ed i poteri previsti dagli articoli 2403 e ss. del codice civile ed esercita il controllo contabile con le funzioni stabilite dall'art. 2409-ter del codice civile.-----

1. Con decisione dei soci può essere nominato un revisore iscritto nel Registro dei Revisori contabili istituito presso il Ministero della giustizia.-----

Art.31

REVISORE-----

2. Il revisore resta in carica per tre esercizi con scadenza alla data della decisione dei soci che approva il bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è rieleggibile; decade dall'ufficio al momento dell'iscrizione nel Registro delle Imprese della nomina del sindaco.-----

3. Il revisore ha le stesse funzioni e gli stessi doveri e poteri del sindaco. -----

-----TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE-----

Art. 32 - l'Assemblea che dichiara lo scioglimento della Società ai sensi dell'art. 2545 duodecies, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.-----

L'Assemblea ordinaria potrà deliberare la nomina del/dei nuovi liquidatori in sostituzione di quelli dimissionari.-----

In caso di cessazione della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci, e i dividendi eventualmente maturati deve essere devoluto alla costituzione e all'incremento del fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione costituito dall'Associazione di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciuta ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. C.p.S. 14 dicembre 1947 numero 1577, a cui la cooperativa aderisce; in difetto di tale adesione il versamento suddetto andrà effettuato al Ministero

del Lavoro.-----
-----TITOLO VII: CLAUSOLA COMPROMISSORIA-----
Art. 33 - Ogni controversia che potesse sorgere tra la società ed i soci, i loro eredi, amministratori, liquidatori, relativa all'interpretazione e/o esecuzione e/o risoluzione del contratto sociale e dello Statuto, sarà decisa da un Collegio di tre arbitri nominati dal Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione ha sede la Società, ad istanza della parte più diligente.-----
Il Collegio arbitrale funzionerà con poteri di amichevole compositore senza formalità di procedura.-----
Le decisioni del Collegio arbitrale sono inappellabili.-----
-----TITOLO VIII - DISPOSIZIONI GENERALI-----
Art. 34 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblea.-----
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, per un migliore organizzazione della vita sociale, potrà a suo giudizio nominare anche tra i non soci uno o più direttori dei lavori, o un comitato tecnico, determinandone le mansioni e le retribuzioni.-----
Art. 35 - La Cooperativa è a mutualità prevalente di diritto ed adotterà le norme previste dalla legge per le Società a responsabilità limitata.-----
In caso di perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente si applica la previsione di cui all'art.2545 octies del Codice civile. -----
La soppressione delle clausole relative alla mutualità prevalente deve essere disposta dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria.-----
Art. 36 - Per quanto non è previsto dal presente Statuto valgono le norme del vigente C.C. e delle leggi speciali sulla Cooperazione.-----
Firmato:
ABATE GIUSEPPE, PENNINI LUIGI, FUSCO ANTONIO, PIETRO VENTURA,
CIRO IOVINE.
Sergio Marccone Notaio sigillo

Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su supporto cartaceo ai sensi dell'art. 20 comma 3 del DPR n. 445/2000. Imposta di bollo assolta ai sensi del decreto 22/02/2007 mediante M.U.I.